Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 07 agosto 2019

Prot. n. 48092/19

Spett.le Provincia di Vicenza
Area Servizi al cittadino e al territorio
Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

E p.c. Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
dapvi@pec.arpav.it

Oggetto: Definizione delle competenze in materia di controlli analitici a camino degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/06 e smi (Testo Unico Ambientale)

Riscontriamo la Vs di pari oggetto, al fine di rappresentare che il biologo ha piena competenza in materia ambientale e, più in particolare, ad eseguire campionamenti, analisi e relativa redazione e sottoscrizione dei rapporti di prova e dei certificati analitici relativamente alle emissioni in atmosfera.

Al riguardo la competenza del biologo in tale materia è espressamente riconosciuta dalla lettera d), art. 3, legge n. 396/1967 e dall'art. 31 lett. d) DPR 328/2001 - Identificazione di agenti patogeni infettanti ed infestanti dell'uomo, degli animali e delle piante nel suolo e nell'aria e con particolare riguardo a quest'ultima: prelievo di aria, prelevamento di effluenti gassosi, determinazioni analitiche dei contaminati gassosi, di metalli, microbiologico dell'aria, test di mutagenesi su batteri per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene nel particolare atmosferico, inquinamento acustico, ricerche ecotossicologiche e valutazione del rischio ambientale.

Si tenga presente che le sopra citate competenze risultano esser state più volte affermate anche dalla stessa giustizia amministrativa che, a fronte dei ricorsi promossi dall'Ordine Nazionale dei Biologi in merito alla ingiustificata e illegittima esclusione dai professionisti competenti in materia, ha accolto le censure sollevate dall'Ordine e riconosciuto le competenze del biologo in detto settore (si veda Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868).

Preme, infine, precisare che l'emissione del rapporto di prova e del certificato analitico rappresenta un atto che rientra nella piena competenza del professionista biologo, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale, ben potrà, anzi dovrà, redigere e firmare apposito referto/certificato analitico assumendosi la responsabilità del lavoro svolto, delle attività specifiche espletate, delle metodiche applicate, delle valutazioni effettuate e delle determinazioni conclusive.

Nel ringraziare per la collaborazione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI